

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 796

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006

Promozione del capitale di rischio nelle aree depresse

ONOREVOLI SENATORI. - È noto il problema del credito alle nuove iniziative nelle aree meridionali del Paese, tema di grande rilevanza che si può affrontare favorendo uno strumento di promozione del mercato del capitale di rischio che permetta lo sviluppo di tale segmento del mercato dei capitali, cruciale per lo sviluppo economico, nelle aree depresse ed in particolare nel nostro Mezzogiorno.

Qui si riscontra l'esistenza di fallimenti del mercato e di un'insufficiente operatività degli strumenti tradizionali del settore creditizio. Ciò conduce ad una crescita di iniziative insufficiente rispetto alle potenzialità espresse dai diversi territori ed alla creazione di uno *stock* di attività che non giunge al mercato per limitazioni di carattere finanziario. In questo senso, il *venture capital*, come noto, costituisce una delle chiavi per l'avvio di iniziative di investimento e, nell'analisi della letteratura specializzata, uno degli strumenti che ha permesso la crescita delle imprese ad elevato contenuto tecnologico negli Stati Uniti e l'approfondirsi del *gap* che si è venuto a creare, in questo settore, in confronto all'industria europea.

Nel dettaglio, il disegno di legge istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del capitale di rischio, le cui risorse sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse,

come definite della disciplina comunitaria. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro. Il Ministro dello sviluppo economico emana il regolamento di gestione del Fondo, che prevede la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) individuazione dei settori prioritari di intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;

b) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

c) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2007-2013;

d) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.

Il Fondo dovrà essere gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

Il Fondo avrà durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al fine di una sua eventuale proroga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Fondo per la promozione
del capitale di rischio)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del capitale di rischio, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, come definite dalla disciplina comunitaria.

2. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il settanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali esso investe.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento di gestione del Fondo, che prevede la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento di cui al comma 1 sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) individuazione dei settori prioritari di intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;

b) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

c) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei fondi strutturali dell'Unione europea per il

periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006; al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006; al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005; al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

d) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti istituito con lo Statuto del Fondo europeo per gli investimenti, adottato dall'Assemblea generale il 14 giugno 1994.

Art. 2.

(Modalità di funzionamento)

1. Il Fondo è gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

2. La partecipazione del Fondo alle iniziative di cui all'articolo 1 avviene attraverso la partecipazione a fondi di investimento specializzati e gestiti da operatori privati specializzati operanti sul mercato europeo.

3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al fine di una sua eventuale proroga.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono au-

mentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2007.

